

Scheda n. 401

Il Consiglio di Stato afferma l'obbligo del comune a fornire materiale didattico, assistente per la comunicazione e assistente educativo (Sent. 5194/12)

Diritto allo studio - Attrezzature e sussidi - Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)

Il Consiglio di Stato con la [sentenza n° 5194](#) della V Sez. depositata il 3 Ottobre 2012, ha ribadito l'**obbligo del Comune a fornire l'assistente per la comunicazione** nella scuola del primo ciclo ed ha precisato sempre l'obbligo dello stesso a fornire specifico **materiale didattico** ed un **assistente educativo**.

La sentenza annulla la decisione del TAR Veneto che invece aveva negato tali diritti.

La sentenza è quindi interessante anche per le **motivazioni** su cui si fonda.

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di residenza la fornitura di una particolare apparecchiatura elettronica, la nomina di un assistente per la comunicazione e di un assistente educativo a scuola per aiutare l'alunno con autismo nell'uso del metodo ABA.

Il Consiglio di Stato, ha accolto le censure del ricorrente contro il diniego operato dal TAR ragionando sul diritto allo studio ed all'inclusione scolastica sanciti dalla [Costituzione](#), come interpretata da numerose sentenze della Corte Costituzionale, ribadito nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. n° 18/09 e formulato chiaramente dalla [Legge-quadro n° 104/92](#).

La decisione opera un'ampia disamina della [Legge-quadro](#) e fonda il suo ragionamento principalmente sull'**art. 8 comma 1 lett. m)**, che prevede il diritto ad ottenere la presenza di personale assistente anche per le attività parascolastiche; sull'**art. 13 comma 1 lettera b)** sul diritto ad ottenere ausili e sussidi didattici; sull'**art. 13 comma 3** sul diritto ad ottenere un assistente per la comunicazione.

Inoltre pone a base della decisione pure la documentazione necessaria all'integrazione scolastica, come la **diagnosi funzionale** dell'ASL ed il **PEI**, nei quali queste prestazioni erano viste come necessarie.

Quanto al soggetto obbligato a tali prestazioni, cui la sentenza del TAR non aveva dato risposta, il Consiglio di Stato precisa che, **trattandosi di scuola del primo ciclo, tali obblighi gravano sul Comune di residenza dell'alunno**. Poggia le proprie argomentazioni su varie norme.

In primo luogo gli artt. 42 e 45 del [DPR n° 616/77](#), richiamato espressamente dall'art. 13 comma 3 [L. n° 104/92](#), secondo i quali il Comune deve fornire l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità; tale obbligo è ribadito dall'art. 139 del [decreto legislativo n° 112/98](#), il quale pone a carico del Comune l'obbligo di "**supporto organizzativo**" all'inclusione nelle scuole del primo ciclo.

Inoltre richiama l'**accordo di programma** stipulato dal Comune di residenza con il quale esso si impegnava a fornire assistenza e materiale didattico agli alunni con disabilità presenti nelle scuole del primo ciclo.

Cita infine due sentenze dei TAR che avevano affermato tali obblighi in capo ai Comuni: la sentenza del TAR Lombardia n° 581/2010 e la n° 655/2012 del TAR Puglia.

OSSERVAZIONI

La [sentenza](#) è interessante anche perché **chiarisce il contenuto del termine “supporto organizzativo”** contenuto nell’art. 139 del [decreto legislativo n° 112/98](#), che ha suscitato molte resistenze da parte degli enti locali.

Il Consiglio di Stato precisa che in tale termine sono da riconoscere anche la **fornitura di sussidi** didattici e **l’assistenza educativa**.

Importante pure il riferimento alla documentazione della **diagnosi funzionale** e del **PEI**; infatti da essi risultano i bisogni educativi e le risorse necessarie per soddisfarli; pertanto esplicitarli in tali documenti costituisce un punto di forza in caso di ricorso al TAR, oltre che per una corretta integrazione.

Inoltre la decisione fa leva sull’**accordo di programma**; è questa un’affermazione molto importante perché conferma il principio che, quando viene stipulato un accordo di programma in termini chiari, da esso **nascono diritti immediatamente esigibili** per gli alunni con disabilità.

Certo se gli accordi prevedessero anche la presenza di un **Collegio di vigilanza** con poteri di sostituirsi alle Amministrazioni firmatarie inadempienti, si potrebbe evitare il ricorso al TAR, chiedendo l’intervento del Collegio di vigilanza che pone in essere gli atti amministrativi non compiuti dall’Amministrazione per fornire i servizi di risorse umane e materiali dovuti.

Comunque è merito degli avvocati aver orientato positivamente il ragionamento del Consiglio di Stato su temi ancora controversi anche fra i TAR.

08/10/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell’Area Normativo-Giuridica
dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it